Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 17 novembre 1925** — **Numero 267**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « **Gazzetta Ufficiale** » — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti · *F Piccirilli* — Como: *Nani. e C* — Cosenza: *R Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli* Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* Padova: *A Draghi* — Palermo: *O Fiorenza* Parma: *D Vannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* Per la Francia · Parigi · *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2202. REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. **1897.**
Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Livorno . . . . Pag. 4566

2203. REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. **1933.**
Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario . . . . Pag. 4568

2204. REGIO DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1925, n. **1932.**
Assegnazione di fondi straordinari all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato pel biennio 1° luglio 1925-30 giugno 1927 . . . . Pag. 4569

2205. REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1934.**
Trasferimento, all'Amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del Genio militare . Pag. 4569

2206. REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1935.**
Soppressione della Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare . . . . Pag. 4570

2207. REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1936.**
Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del Genio militare . Pag. 4570

2208. REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1938.**
Abolizione della posizione ausiliaria speciale per gli ufficiali della Regia marina . . . . Pag. 4571

2209. REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1939.**
Speciale trattamento per gli ufficiali della Regia marina esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra . . Pag. 4572

2210. REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. **1941.**
Disposizioni per le promozioni al grado di maggiore dei capitani del corpo del Genio aeronautico e di quello di Commissariato militare aeronautico . . . Pag. 4573

2211. REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. **1942.**
Approvazione della convenzione 17 settembre 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Severo-Rodi-Sammenaio Peschici . Pag. 4573

2212. REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1940.**
Aumento del numero dei membri del Comitato consultivo della pesca . . . . Pag. 4574

2213. REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. **1894.**
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione sul lago di Garda . . . . Pag. 4574

2214. REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. **1895.**
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Mestre . . . . Pag. 4574

2215. REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. **1900.**
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione a vapore sul lago di Como . . . . Pag. 4574

2216. REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. **1901.**
Istituzione di un Collegio di probiviri per l'industria del marmo, in Carrara . . . . Pag. 4574

REGIO DECRETO 17 settembre 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Roburent (Cuneo). Pag. 4574

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925.
Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa di Napoli . . . . Pag. 4575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Angelica » . . . . . . Pag 4575
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 4576
Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute . . Pag. 4576

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economina nazionale: Proroga del concorso a 17 posti di aspirante ufficiale metrico . . . . . . Pag. 4576

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, in Roma: Elenco delle obbligazioni 5 per cento sorteggiate nell'8ª estrazione del 6 novembre 1925.

Elenco delle obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate pel rimborso.

Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, in Modena: Elenco delle obbligazioni dell'ex ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Finale estratte il 10 novembre 1925.

Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nella 16ª estrazione del 1° ottobre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2202.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1897.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29:

Vista la deliberazione 18 agosto 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Livorno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Livorno è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi, ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture biancheria di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a dieci giorni, L. 50:

da oltre dieci giorni alla fine del primo mese oltre la quota suddetta, L. 30:

per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 20;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa vien ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi e mobili o di veicoli a trazione animale, L. 15;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 20.

Art. 4.

Per i Comuni dell'isola d'Elba le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune del distretto camerale limitatamente al periodo a cui si riferisce salvo per il comune di Livorno, dove è stabilita una tassa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che risultano già iscritti nel ruolo dell'imposta camerale;

b) i negozi di stralcio e di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati da imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori ed i rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi in cui si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa in base alle norme contenute nell'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 52. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Livorno.

Art. 1.

Chiunque nella circoscrizione camerale apre un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere ed esercita traffico ambulante e industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo e in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per la vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione, di pubblici incanti tanto all'aperto quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi e mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

L'esercente di un commercio temporaneo o girovago non potrà iniziare il suo esercizio senza avere prima fatta denuncia alla Camera ed avere ottenuto il relativo certificato in conformità all'art. 60 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Nei Comuni, ove non ha sede la Camera, la denuncia dovrà farsi al rispettivo sindaco il quale la trasmetterà immediatamente alla Camera.

Contemporaneamente alla presentazione delle denuncie l'esercente dovrà effettuare il pagamento, presso la Camera o l'esattore comunale, della corrispondente imposta stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione dell'imposta stessa, e del corrispondente aggio di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, i Comuni della circoscrizione camerale nei quali il commercio viene esercitato, nonchè le merci commerciate e il normale mezzo di trasporto di esse.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della imposta e dell'aggio relativo.

Sono esenti da qualsiasi obbligo di denuncia i commercianti temporanei e girovaghi che a norma dell'art. 6 del Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa sono esenti dal pagamento della tassa stessa.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa, nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà dell'oblazione stragiudiziale ammessa dall'articolo stesso.

Art. 6.

Chiunque scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento della contravvenzione sono autorizzate anche le guardie comunali ed i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della imposta spetterà l'aggio stabilito dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, che sarà a carico del contribuente.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della imposta e per le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare dell'imposta riscossa, al cassiere della Camera, trattenendo l'aggio ad essi spettante.

Art. 9.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago spettano alla Camera, la quale emetterà le proprie decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso, all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nel regolamento generale 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2203.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 1933.

Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1917, n. 1032, per il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali invalidi o mutilati della guerra attualmente in servizio nel Regio esercito, sia come mantenuti ai sensi dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sia come mantenuti o riassunti temporaneamente ai termini del successivo art. 13 del decreto stesso, costituiscono un'unica categoria di « sottufficiali invalidi della guerra riassunti in servizio sedentario ».

E pertanto quelli provenienti dai mantenuti saranno prima collocati a riposo e quindi con la stessa data saranno richiamati in qualità di riassunti, anche se siano invalidi per infermità previste per il mantenimento in servizio.

Non sono consentite ulteriori riassunzioni di sottufficiali invalidi in servizio sedentario.

Art. 2.

Ai sottufficiali invalidi della guerra riassunti in servizio sedentario sono applicate le disposizioni del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, con le limitazioni previste dal presente decreto.

Art. 3.

L'impiego conferito al sottufficiale invalido potrà essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado o al proprio incarico;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui il sottufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile il sottufficiale stesso al servizio sedentario.

Al congedamento del sottufficiale per i motivi di cui sopra provvederà il Ministro per la guerra, su conforme giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento nel primo caso e delle competenti autorità sanitarie nel secondo.

Art. 4.

Ai sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario spetterà per quanto riguarda stipendi, assegni, ed indennità varie, ricovero in luoghi di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese) e licenze, lo stesso trattamento cui hanno diritto i sottufficiali di pari grado del servizio attivo.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si applicano anche ai sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario, ma l'indennità militare è dovuta ai sottufficiali stessi nella stessa misura di quella spettante ai sottufficiali del servizio attivo.

Art. 6.

I sottufficiali riassunti in servizio sedentario non potranno ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione.

Anche a tali promozioni è applicabile il disposto dell'articolo 7 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206.

Art. 7.

Le stesse Commissioni di avanzamento, stabilite dalle vigenti disposizioni per i sottufficiali del servizio attivo, saranno chiamate a giudicare sulla promovibilità dei sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario, i quali, se dichiarati idonei, saranno iscritti nei relativi quadri di avanzamento ad anzianità dell'arma o specialità di provenienza con gli altri sottufficiali del servizio attivo, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 8.

Per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale alla quale il sottufficiale invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra, saranno applicate le disposizioni stabilite dal R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Art. 9.

Disposizione transitoria.

I sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario aventi anzianità di grado pari o superiore a sottufficiali del servizio attivo della rispettiva arma o specialità già promossi al grado superiore, se dichiarati idonei dalle competenti Commissioni di avanzamento, saranno promossi al grado immediatamente superiore a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, avvertendo che in ogni caso non potrà essere loro conferita un'anzianità anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e che per i sergenti maggiori la promozione è subordinata alle vacanze che verranno a verificarsi nell'organico dei marescialli.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925
Atti del Governo, registro 242, foglio 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2204.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 ottbre 1925, n. 1932.

Assegnazione di fondi straordinari all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato pel biennio 1° luglio 1925-30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed in aumento ai fondi stanziati con precedenti leggi e decreti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni, nel biennio dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1927, fino al limite di quattro volte l'eccedenza del prodotto del traffico negli esercizi 1924-1925 e 1925-1926, su quello di milioni 3450, preso per base; ciò salvo il disposto dei seguenti commi.

In relazione alle variazioni delle tariffe avvenute durante l'esercizio 1924-25, i prodotti del traffico da assumersi nel calcolo per gli impegni patrimoniali degli anni successivi 1925-26 e 1926-27, saranno corretti con un coefficiente, da stabilirsi d'accordo tra i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, che tenga conto delle dette variazioni.

Art. 2.

I fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni presi in conformità al primo comma del precedente articolo, saranno costituiti:

a) dall'assegnazione di una quarta parte dell'avanzo del bilancio delle Ferrovie dello Stato in ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27, senza addebito di quote di interesse ed ammortamento;

b) da sovvenzioni del Tesoro rimborsabili in trenta annualità, comprensive di interessi ed ammortamento nella misura di milioni 350 per ciascuno degli esercizi 1925-26 e 1926-27.

Negli esercizi successivi a quello 1926-27 il Ministro per le finanze, sentito il Ministro per le comunicazioni, determinerà in sede di bilancio gli ulteriori stanziamenti necessari, in relazione all'andamento delle erogazioni per la residua parte degli impegni assunti come sopra.

Art. 3.

Con l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 si considera come soddisfatta la clausola dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 597, di reintegrare con successivi stanziamenti gli impegni di spesa assunti dalle Ferrovie dello Stato, con l'autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, per impianti idroelettrici.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 597.

Art. 4.

E' approvata la cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra per un importo fino a 100 milioni, quale contributo all'elettrificazione delle linee senza addebito di quote di interesse e d'ammortamento.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2205.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1934.

Trasferimento, all'Amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, sui lavori pubblici, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, modificato dal successivo R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1430;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1926 vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici i servizi, di seguito indicati, attualmente di competenza del Genio militare:

a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere nonchè dei lavori di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati, escluse le opere di fortificazione con le relative strade, i depositi per esplosivi e per munizioni e quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato;

b) la compilazione di perizie per permute, acquisto od esproprio di immobili;

c) le pratiche di contenzioso.

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1926 un ufficiale generale del Genio, scelto di comune accordo tra i Ministri per la guerra e per i lavori pubblici, sarà chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta dei Ministri per la guerra e per i lavori pubblici saranno date le norme per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2206.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1935.

Soppressione della Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1926 la Direzione superiore delle costruzioni del Genio è soppressa.

Art. 2.

Le attribuzioni devolute alla Direzione superiore suddetta passano all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del Genio.

Art. 3.

Sotto la stessa data 1° gennaio 1926 è costituito, alla diretta dipendenza del generale a disposizione per l'arma del Genio, un Reparto progetti, retto da un ufficiale generale, per la compilazione di tutti i progetti di massima relativi alle costruzioni militari in genere.

Art. 4.

Le varianti alle attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del Genio e all'organico del relativo ufficio in dipendenza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno emanate con provvedimenti del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2207.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1936.

Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1926 il Ministero della guerra è autorizzato a comandare annualmente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici venti ufficiali del Genio di grado non superiore a quello di maggiore per essere impiegati con funzioni corrispondenti al loro grado, nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal Genio civile.

Art. 2.

La durata di tale servizio è fissata, in massima, in due anni. Per lavori di speciale importanza, il Ministero della guerra, però, potrà, d'accordo con il Ministero dei lavori pubblici, estenderla fino ad anni tre.

Art. 3.

Gli assegni spettanti agli ufficiali comandati seguiteranno ad essere corrisposti dal Ministero della guerra. Il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà, in analogia di quanto fa con il dipendente personale di grado assimilato, le indennità eventualmente loro spettanti in relazione agli incarichi loro affidati.

Art. 4.

Gli ufficiali comandati dipenderanno, per quanto riguarda il servizio loro affidato, dal capo dell'ufficio al quale sono assegnati, e questi, alla fine di ogni anno, compilerà per ognuno di detti ufficiali un rapporto informativo, in duplice copia, circa il servizio prestato e lo trasmetterà al Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro) pel tramite di quello dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 90. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2208.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1938.**

Abolizione della posizione ausiliaria speciale per gli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920 relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto-legge n. 472 del 22 aprile 1920 concernente la riduzione dei quadri degli ufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge n. 710 del 3 giugno 1920 relativo al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito collocati in aspettativa per riduzione di quadri, e di quelli collocati in P. A. S.;

Visto il R. decreto-legge n. 730 in data 6 giugno 1920 relativo al trattamento economico degli ufficiali della Regia marina eccedenti ai ruoli organici;

Visto il R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923 relativo alla sistemazione dei quadri organici degli ufficiali della Regia marina del S. A. P. e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 relativo alla abolizione della P. A. S. per gli ufficiali del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abolita la posizione ausiliaria speciale per gli ufficiali dei vari corpi della Regia marina di cui ai Regi decreti 22 aprile 1920, n. 472; 6 giugno 1920, n. 730; 11 gennaio 1923, n. 135, e successive modificazioni.

Gli ufficiali di cui sopra, attualmente in P. A. S., saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Ad essi sono applicabili le disposizioni del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, modificate dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, già esteso agli ufficiali della Regia marina con i Regi decreti 22 aprile 1920, n. 472, e 6 giugno 1920, n. 730, innanzi citati, nonchè le altre stabilite dalle leggi in vigore relative alla posizione di aspettativa per riduzione di quadri, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo saranno mantenuti nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri (sempre quando non vi ostino ragioni disciplinari), fino a 4 anni dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui hanno lasciato il servizio effettivo, purchè conservino la necessaria idoneità fisica.

Trascorso questo periodo saranno collocati a riposo.

La pensione definitiva di riposo e di riversibilità sarà liquidata con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio effettivo, collo stesso grado rivestito all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, nel triennio immediatamente anteriore al raggiungimento del limite di età.

Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 18 luglio 1912, n. 806, non sono applicabili in nessun caso agli ufficiali predetti.

Gli ufficiali di cui ai comma precedenti conseguiranno, con le norme da stabilirsi col Regio decreto di cui all'art. 6, le eventuali promozioni ai gradi superiori subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio effettivo. In base a tale norma sarà regolata anche l'anzianità di grado per le promozioni già conseguite dagli ufficiali stessi nella posizione ausiliaria speciale.

I nuovi gradi così conseguiti non avranno però alcuna influenza sugli assegni di aspettativa e sulla pensione di riposo.

Art. 3.

Il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di quadri agli effetti degli aumenti di stipendio e della pensione di riposo, esclusa ogni corresponsione di arretrati, nonchè per la riversibilità della pensione nel caso di matrimonio contratto nel periodo stesso.

Però il tempo trascorso sia in P. A. S. sia in aspettativa per riduzione di quadri, dopo il raggiungimento del limite di età stabilito per il grado con cui gli ufficiali lasciarono il servizio effettivo, non è considerato nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per la determinazione della media per la liquidazione della pensione. E' invece considerato per metà agli effetti del computo degli anni di servizio utile a pensione.

Art. 4.

E' conservata a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti a qualsiasi titolo dovuti, l'eventuale differenza fra il trattamento economico goduto nella posizione ausiliaria speciale e quello spettante a termini del presente decreto.

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, spettante all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri non può per gli ufficiali di cui al presente decreto, essere inferiore a quello che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella posizione ausiliaria speciale.

La pensione definitiva per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale sarà liquidata in ogni caso su una media non inferiore a quella che servì di base per la pensione provvisoria.

Art. 6.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli obblighi di servizio e le norme di avanzamento per gli ufficiali di cui nel presente decreto e saranno date tutte le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione del decreto medesimo.

Art. 7.

Il presente decreto che avrà effetto dal 1° ottobre 1925 sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro per le finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925
Atti del Governo, registro 242, foglio 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2209.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1939.**

Speciale trattamento per gli ufficiali della Regia marina esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimenti di autorità durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1885, n. 2897, che istituisce la posizione ausiliaria per gli ufficiali della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 22 giugno 1885, n. 3198, che istituisce la riserva navale, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1911, n. 472, che detta norme per l'avanzamento e la cessazione dal servizio attivo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge in data 4 settembre 1925, n. 1599, riguardante gli ufficiali del Regio esercito esonerati durante la guerra con provvedimento di autorità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge in data 4 settembre 1925, n. 1599, riguardante gli ufficiali del Regio esercito esonerati dal servizio attivo permanente con provvedimento di autorità, in dipendenza di giudizi emessi durante la guerra da autorità mobilitate per servizi resi presso l'Esercito operante, sono applicabili agli ufficiali dei corpi militari della Regia marina che abbiano cessato dal servizio attivo permanente, con provvedimento di autorità, in dipendenza di giudizi emessi, per servizi bellici, nel periodo decorrente dal 23 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili oltre che agli ufficiali dei corpi militari della Regia marina che trovansi nelle condizioni di cui all'art. 5 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, anche agli ufficiali della Regia marina che cessarono dal servizio attivo in seguito a regolare giudizio emesso dalle competenti Commissioni di avanzamento.

Art. 3.

Le domande degli ufficiali della Regia marina, intese ad ottenere il trattamento di cui al presente decreto, devono essere presentate al Ministero entro sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sulle domande di cui al precedente comma decide il Ministro per la marina; contro tali decisioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 4.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad emanare, di concerto con quello per le finanze, le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2210.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. **1941.**

Disposizioni per le promozioni al grado di maggiore dei capitani del corpo del Genio aeronautico e di quello di Commissariato militare aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Commissariali in data 9 maggio 1924, relativi al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali del corpo del Genio e del corpo di Commissariato militare della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a tutto il 31 dicembre 1925 il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di effettuare tutte le promozioni al grado di maggiore dei capitani del corpo del Genio aeronautico e di quelli del corpo di Commissariato militare aeronautico a scelta ed in deroga alle norme rispettivamente contenute nell'art. 9 del decreto Commissariale 9 maggio 1924 e nell'art. 4 del decreto Commissariale 9 maggio 1924 relativi al reclutamento ed all'avanzamento dei predetti ufficiali.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — p. Il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2211.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. **1942.**

Approvazione della convenzione 17 settembre 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Severo-Rodi-Sammenaio Peschici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, numero 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 17 settembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante del Sindacato per le strade ferrate garganiche, con sede a Napoli, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Severo-Sammenaio Peschici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2212.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1940.

Aumento del numero dei membri del Comitato consultivo della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai membri di diritto del Comitato consultivo della pesca, elencati nell'art. 5 del R. decreto-legge 24 maggio 1925, numero 1140, è aggiunto un rappresentante della Regia avvocatura erariale generale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2213.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1894.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione sul lago di Garda.

N. 1894. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della navigazione sul lago di Garda.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2214.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1895.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Mestre.

N. 1895. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2215.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1900.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione a vapore sul lago di Como.

N. 1900. R. decreto 15 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della navigazione a vapore sul lago di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2216.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1901.

Istituzione di un Collegio di probiviri per l'industria del marmo, in Carrara.

N. 1901. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Carrara un Collegio di probiviri per l'industria del marmo, avente giurisdizione nel territorio del Comune stesso, in sostituzione di quello istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925.

REGIO DECRETO 17 settembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Roburent (Cuneo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roburent, in provincia di Cuneo.

MAESTÀ,

Una inchiesta di recente eseguita sull'Amministrazione comunale di Roburent ha rilevato il disordine degli uffici determinato, in particolar modo, dal disinteresse degli amministratori e dalla negligenza del segretario, assorbito da private occupazioni.

Problemi urgenti e vitali pel Comune quali la costruzione dell'edificio scolastico, l'approvvigionamento idrico, la manutenzione stradale, l'igiene dell'abitato, sono stati negletti con grave disagio della popolazione. Inoltre i tributi locali non sono stati sempre applicati con criteri di obbiettività e numerose irregolarità sono state accertate nella erogazione delle spese, nella emissione dei mandati, nella cessione in fitto di pascoli e nella concessione di lavori.

Tale situazione, oltre a pregiudicare gravemente gli interessi del Comune, ha determinato nell'ambiente locale, un diffuso malcontento, dando luogo a vivaci dissensi e contrasti, che, data la tensione degli animi, destano gravi preoccupazioni per l'ordine pubblico.

Ad evitare le pericolose conseguenze che dalle cennate anormali condizioni dello spirito pubblico potrebbero derivare, e poichè a porre riparo al disordine della civica azienda non possono ritenersi adeguati i mezzi annessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roburent, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaudino comm. Luigi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio per la Borsa di Napoli il sig. Di Lauro Michele;
Ritenuto che lo stesso è venuto a trovarsi col 30 settembre ultimo scorso in istato di insolvenza per cui è intervenuta il 7 ottobre sentenza dichiarativa di fallimento;
Visti i decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 30 settembre ultimo scorso il sig. Di Lauro Michele è cancellato dal ruolo degli agenti di cambio, restando revocata la sua nomina disposta con Nostro decreto del 9 giugno 1925.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

p. *Il Ministro per le finanze*: MUSSOLINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Angelica ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 22 luglio 1925 n. 56, la ditta F. Bisleri & C. è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Angelica » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Nocera Umbra e di cui la ditta è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde della capacità di un litro e di circa mezzo litro, chiuse con capsula metallica sulla quale è impressa la testa d'una leonessa portante una sbarra trasversale su cui è scritto « Acqua Nocera Umbra » e circolarmente « F. Bisleri & C. - Milano ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette quadrangolari sormontate da altra etichettina a bordi curvilinei, il tutto in un solo corpo. L'etichetta stampata a fondo bianco, ha un contorno rosso a smerli, e nella parte interna un doppio sottile filo in nero.

Negli angoli superiori dell'etichetta vi sono: uno a destra e l'altro a sinistra, due globi a fondo nero, nei quali è disegnata in bianco l'Italia geografica, sormontati dalla dicitura inglese e francese « Eau de Table » e « Table Water » e traversati orizzontalmente da una fascia bianca, leggermente ricurva, colla scritta: « Renommée Mondiale » - « Known in the world »; fra i detti due globi leggesi in alto, in nero: « Acqua minerale naturale da tavola », poi sotto a grandi caratteri: « Nocera Umbra » fra le quali due parole vi è in nero, lo stemma della Real Casa.

Più sotto « Alcalina, Digestiva, Diuretica » poi in caratteri più piccoli, su una sol riga: « Autorizzata la vendita nel Regno con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 1925, n. 56 », segue poscia in rosso: « R. Stabilimento climatico balneare a 600 m. s. l. m. » sotto le quali parole trovasi la vignetta rappresentante detto stabilimento. Immediatamente sotto la vignetta, un medaglione colla marca di fabbrica del Ferro China Bisleri.

Inferiormente attorno al bordo interno del medaglione ed in rosso: « all'acqua di Nocera Umbra » e sotto « Delectando Juvat ». Immediatamente sotto ai due globi si legge: « Proprietario Felice Bisleri & C. - Milano » indi alla sinistra: « Analisi chimica eseguita nell'Istituto della R. Università di Roma dal prof. senatore G. Sanarelli e prof. A. Scala (22 aprile 1922) ». Segue l'analisi, poi uno spazio bianco, indi le parole: « Addizionata di gas acido carbonico puro » e sotto il prospetto delle: « Sostanze fisse disciolte in un litro ».

A destra si legge: « Analisi batteriologica (Ist. d'igiene dell'Università di Roma) » e segue il referto firmato Sanarelli, indi l'indicazione delle « Proprietà terapeutiche » pure a firma Sanarelli.

L'etichettina sormontante l'etichetta quadrangolare e facente corpo con essa è circondata da un bordo rosso ed attraversata oriz-

zontalmente dalle parole: « Sorgente angelica » a grossi caratteri neri. Le stesse parole: « Sorgente angelica » sono ripetute in caratteri minuti ed in rosso per tutto il fondo dell'etichettina.

Nella curva alta di detta etichettina campeggia la testa della Leonessa, sormontata dalla scritta: « Volete digerir bene? » in rosso ed attraversata sotto il mento da una sbarra rossa colle parole: « L'Acqua di Nocera Umbra », più sotto « Marca Depositata », il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 239

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	99 97	Belgio	112 625
Londra	120 573	Olanda	10 025
Svizzera	479 19	Pesos oro (argentino)	23 50
Spagna	354 94	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 8975	New-York	24 872
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 38
Praga	74 —	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 861	Budapest	0 0349
Romania	11 25	Oro	479 91

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 40
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 325
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento del certificato di deposito della ricevuta provvisoria n. 607 per un titolo del capitale nominale di L. 4000, consolidato 3.50 per cento (1902) intestato a Lomonaco Michele fu Vincenzo, per conto di Luigia Trentanni fu Marco rilasciata il 29 dicembre 1924 dalla Sezione di Regia tesoreria di Roma.

In analogia all'art. 230 regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data della ricevuta: 1° luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Pasquale Celestina fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Ammontare della rendita: L. 825, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a 17 posti di aspirante ufficiale metrico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il proprio decreto 8 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 20 del mese stesso, col quale venne indetto un concorso per 17 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico per l'impiego di ufficiale metrico aggiunto;

Ritenuto opportuno di prorogare i termini stabiliti per la presentazione delle domande e per l'inizio degli esami;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande al concorso per 17 posti di aspirante al corso di tirocinio teorico-pratico per l'impiego di ufficiale metrico aggiunto, indetto col decreto Ministeriale 8 luglio 1925, sono prorogati al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

I termini per gli esami scritti, di cui all'art. 6 del decreto indicato dal precedente articolo, saranno ulteriormente stabiliti dal Ministero e comunicati agli interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.